



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. 538

DEL 28-11-2020

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N 66 DEL 19-11-2020

OGGETTO:

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RICHIESTI DALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY PER 2 ANNI . IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z182EFB821

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE nella Casa Comunale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 53 della Legge n. 142/1990;
VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive mod. ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Comune di Sant'Angelo del Pesco;
VISTO il regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI RICHIESTI DALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY. – CIG: Z182EFB821

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 18 in data 22.09.2020 di attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29-08-2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D. Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*";

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni:

- dal 25 maggio 2018 sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- avranno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della "*Privacy By Design*", considerando le tematiche relative alla protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione dei sistemi che permettono il trattamento dei dati personali;
- avranno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della "*Privacy By Default*", attivando meccanismi per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite;
- avranno l'obbligo di nominare un *Data Protection Officer*, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;
- dovranno documentare tutti i trattamenti di dati personali effettuati, precisando per ciascuno di essi l'origine e la natura dei dati, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di trattamento, i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;
- revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile del trattamento, a incaricato del trattamento, le clausole per il "trattamento dei dati personali" nei contratti con i fornitori o dipendenti e pianificarne l'adozione;
- definire un piano di conformità alle disposizioni - *compliance* - che comprenda le valutazioni di impatto - DPIA, la revisione dei piani di audit, delle procedure e delle *policy* nonché piani di formazione;
- mettere in atto, riesaminare ed aggiornare adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire e dimostrare che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla nuova disciplina - *accountability*;
- revisionare i presupposti normativi sui quali si fondano i trattamenti dei dati personali e registrarli;
- definire le procedure per la rilevazione, segnalazione e indagine di violazioni di

sicurezza - *Data Breaches* - entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento;

- valutare l'adozione di procedure di pseudonimizzazione dei dati e l'uso della crittografia;

RAVVISATA la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso il supporto specialistico di un soggetto qualificato e l'utilizzo di strumenti che ottimizzino l'adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 78 del 15-10-2020 ad oggetto "*Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). Atto di indirizzo e assegnazione fondi all'area Amministrativa*";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 87 del 19-11-2020 con la quale sono state rettificata le misure organizzative in ordine agli adempimenti da porre in essere in attuazione del RGPD con determinazione del periodo del servizio da un anno a 2 anni;

ATTESO che in detto contesto:

- si è disposto che si rende necessario ricorrere a professionalità esterne in quanto all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO ;

- si è formulato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla individuazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 c. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assolvimento dei suindicati obblighi e quindi di procedere ad affidare ad un soggetto esterno, nel rispetto del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la funzione di Responsabile della Protezione dei dati (DPO-data protection officer) nonché le attività previste dall'art 39 del GDPR tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale;

RILEVATO, infatti, che sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, in risposta a specifico quesito formulato in ordine ai requisiti del RPD si legge che la selezione dovrà tener conto di quanto previsto dal citato Regolamento n. 2016/679, il quale, nel disporre l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di nominare un Responsabile della protezione dei dati, specifica che tale figura "*è designata in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*" (art. 37, paragrafi 1, lett. a) e 5) e che "*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*" (considerando 97).

E si legge ancora "*Con riferimento alle qualità professionali, l'articolo 37, paragrafo 5, non specifica quali tra queste debbano essere prese in considerazione nella nomina di un RPD; certamente, sono pertinenti, al riguardo, la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del Regolamento. Tale ultima qualità può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche (es.: master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze). Ciò, anche considerato che, nel caso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere una conoscenza approfondita anche delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste dalla disciplina speciale*";

CONSIDERATO pertanto che il comune di Sant'Angelo del Pesco è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie

contemplata dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

RICONOSCIUTO che nel vigente quadro normativo l'incarico in questione è riconducibile ad affidamento di servizio, con conseguente applicazione del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 36 del citato D. Lgvo. 18/04/2016, n. 50 "Contratti sotto soglia" che ai commi 1 e 2 recita: *1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.*

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...omissis

DATO ATTO che il Comune non dispone né di un ufficio legale né di risorse umane con specifica competenza in materia di procedure informatiche e che, conseguentemente, data la complessità della materia, si ravvisa la necessità di avvalersi di un professionista-operatore economico esterno con specifica competenza anche al fine di ricoprire il ruolo di DPO;

RISCONTRATO che gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell'ente sia supportato da esperti su tematiche inerenti la protezione dei dati;

CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016;

CHE la Legge di stabilità n. 208 del 28-12-2015 al comma 270, ha previsto la modifica al comma 450 dell' art. 1 della Legge n. 296/2006 e pertanto dal 1 Gennaio 2016 tutti i Comuni possono procedere all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00;

CHE con il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell' obbligo di ricorrere al MEPA , da € 1.000 A € 5.000 .

CHE le nuove procedure previste per gli appalti sotto la soglia la soglia comunitaria, come può essere ricostruito dopo la legge di conversione n. 55/2019 del Decreto sblocca cantieri modifica, la disciplina delle procedure sotto soglia, prevedendo un certo alleggerimento procedurale, con il passaggio dalla procedura negoziata ad un affidamento diretto;

RITENUTO di procedere all'affidamento con procedura diretta, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. su piattaforma MEPA della Consip;

DATO ATTO che la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col

presente provvedimento garantisce l'attuazione dei principi enunciati dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, e dei principi generali codicistici e in particolare vengono rispettati il principio dell'efficacia e della economicità perché l'affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio degli Uffici comunali;

CHE BISOGNA STIPULARE UNA NUOVA Convenzione al DPO per la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto;

RICHIAMATO l'art. 32 "*Fasi delle procedure di affidamento*", comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni come apportate da ultimo dal già citato D.L.vo 19/04/2017 n. 56, che prescrive: "*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";

DATO ATTO:

- che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito mediante richiesta all'ANAC il seguente numero Smart CIG: Z182EFB821;
- che la richiesta del codice CIG non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d'asta è inferiore a € 40.000,00;
- che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000;

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il vigente il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, aggiornato, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25/01/2018;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 7 del 31/01/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ad oggetto "Piano Prevenzione della Corruzione 2019. Conferma delle misure adottate con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018-2020;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 78 del 15/10/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679. General Data Protection Regulation (GDPR). Atto di indirizzo e assegnazione fondi all'Area Amministrativa;

ACCERTATO:

- ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 "Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali";
- la propria competenza, ai sensi dell'art.107 del T.U. n.267 del 18.8.2000;

DATO ATTO che la spesa complessiva per due annualità è pari a € 2.440,00 (comprensivo di IVA al 22% ed oneri di legge) trova disponibilità ed adeguata copertura al codice/capitolo nr. Cap. 1011/0 del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020/2021, Codice di Bilancio 01.02.1.03 (Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/08/2020 e dichiarata immediatamente esecutiva;

ATTESTATA l'insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente responsabile di servizio/posizione organizzativa e di procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 in merito al presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

D E T E R M I N A

La premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituisce motivazione ex art. 3 della L. nr. 241/90;

DI VOLER PROCEDERE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, **all'acquisizione** dei servizi di consulenza specialistica per tutti gli adempimenti previsti ai sensi del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati, compresa l'individuazione del DPO, con la modalità dell'affidamento diretto, per un importo netto complessivo di €. 2.440,00 annuali, comprensivo di IVA al 22% ed oneri di legge per la durata di anni DUE dalla sottoscrizione del contratto;

□ Di **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, quanto segue:

- il contratto ha ad oggetto adempimenti previsti ai sensi del regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati, l'individuazione del DPO e l'aggiornamento a seguito dell'emanazione della normativa nazionale;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine dell'adeguamento a norme obbligatorie;
- le clausole contrattuali sono quelle previste nella documentazione delle attività agli atti;
- il contratto verrà stipulato e firmato anche digitalmente, con il quale si provvederà a regolamentare in forma pattizia le reciproche obbligazioni assunte dalle parti, come scaturenti dallo schema di disciplinare d'incarico allegato (All. A), tenuto conto delle condizioni dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura diretta ODA su piattaforma MEPA della Consip;
- alla liquidazione della spesa si provvederà con apposito atto ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000 dietro presentazione di fattura elettronica;

Di **DARE ATTO** che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con fondi dell'Amministrazione Comunale e riscontra adeguata disponibilità al Cap. 1011/0 del Bilancio di previsione 2020-2022, Codice di Bilancio 01.02.1.03 del bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/08/2020 e dichiarata immediatamente esecutiva;

□ Di **DARE** pertanto **ATTO** che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,

come aggiornato dal D.lgs 118/2011 è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento per n. 2 annualità pari a € 2.440,00 (comprensivo di IVA ed oneri di legge).

- l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata e viene impegnata con imputazione all'esercizio 2020-2021-2022 per la parte di competenza;

- **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare d'incarico allegato (All. A) alla presente determina;

- **DI IMPEGNARE** la somma di € 2.440,00 al codice/capitolo nr. Cap. 1011/0 del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020/2021, Codice di Bilancio 01.02.1.03 (Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/08/2020 e dichiarata immediatamente esecutiva;

□ Di **DARE ATTO** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i flussi di cassa al momento prevedibili e il pareggio di bilancio;

□ Di **DARE ATTO** che in fase di liquidazione l'imposta Iva verrà trattenuta e versata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. 190 del 23/10/2014;

□ Di **STABILIRE** che:

- è fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

□ Di **PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Comune e in Amministrazione trasparente- sottosezione bandi e contratti - ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria, con allegati i documenti giustificativi della spesa, per gli adempimenti di competenza ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. comma 4 dell'art. 184 e del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-
Letto, approvato e sottoscritto,

IL Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to DI NINNO Giovanna

UFFICIO FINANZIARIO

Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 art. 151,

APPONE

IL VISTO , quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura Finanziaria

Sant'Angelo del Pesco, 19-11-2020

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. DI GIULIO Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28-11-2020 al 13-12-2020.

Sant'Angelo del Pesco, 28-11-2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to DI NINNO Giovanna

Copia conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco,

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
DI NINNO Giovanna



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it
P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

SCHEMA

DISCIPLINARE PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'anno Duemilaventitisei il giorno _____ del mese di _____ in
Sant'Angelo del Pesco (IS) presso la casa comunale in Piazza dei Caduti n 1

T R A

il Comune di Sant'Angelo del Pesco in persona del Sindaco p.t. _____ nato a
_____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con
sede in Piazza dei Caduti n 1,, C.F. _____;

E

_____ a mezzo del proprio rappresentante _____ - per
brevità, semplicemente "Affidatario";

E

Sig. _____, nato a _____ il _____
residente a _____ C.F. _____ d'ora in poi, per
brevità, anch'egli semplicemente "Incaricato" o PDO-RPD;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE- Regolamento generale sulla protezione dei dati, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I "Misure di sicurezza", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
- Tra le novità introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono:
 - il principio dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da comportare il monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE.
 - l'obbligo di trattare i dati secondo la progettazione "by design" (cioè analizzando il trattamento per tutto il ciclo di vita dei dati fa riferimento all'obbligo di tutelare i diritti dell'interessato nell'attività di trattamento fin dalla fase della progettazione e per l'intera gestione del ciclo di vita dei dati, ponendo in essere misure di carattere tecnico ed organizzativo quali la minimizzazione e la pseudonimizzazione) e "by default" (cioè il partire da configurazioni "chiuse" dei sistemi informatici, per poi gradualmente ampliarle solo dopo avere valutato l'impatto di eventuali aperture ovvero le impostazioni predefinite devono essere quella che garantiscono il maggior rispetto della privacy, affinché i dati personali non siano resi accessibili ad un numero indefinito di persone senza l'intervento umano);
 - la nascita del Data Protection Officer (DPO), che sarà obbligatorio nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private che processano dati a rischio (ad es.: il trattamento su larga scala di speciali categorie di dati quali quelli sensibili);
 - l'obbligo di svolgere il Data Protection Impact Assessment (DPIA), per i trattamenti delicati e ad alto rischio (ad es.. il monitoraggio sistematico e su larga scala);

- l'obbligo di rispettare il "Data breach", cioè la segnalazione al Garante e all'interessato di eventuali fughe o compromissioni di dati;
- la nascita della procedura di "Prior consultation", cioè la presentazione di una istanza al Garante qualora il DPIA non produca risultati positivi;
- la nascita del Registro delle attività di trattamento, sia per il Responsabile che per l'Incaricato, dove vanno conservate numerose informazioni sul trattamento (è sostanzialmente una estensione del vecchio DPS);
- Il Titolare del trattamento dovrà adottare politiche ed attuare misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme (fin dalla fase embrionale) a tutte le disposizioni del Regolamento;
- l'aumento delle sanzioni in caso di violazioni;
- l'obbligo di analisi dei rischi compresi quelli informatici circa la sicurezza dei dati. Ovvero la messa in atto di una previa valutazione dei rischi, per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento;
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, ovvero il principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente;
- Il Regolamento in questione introduce in particolare la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), prevedendo l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Con determinazione dell'Area amministrativa n. _____ del _____ adottata in attuazione della deliberazione di G.C. n. _____ del _____ si è provveduto ad affidare i servizi di consulenza specialistica in materia di attuazione delle attività, misure operative ed adempimenti previsti dal citato regolamento nonché l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) esterno per il Comune di Sant'Angelo del Pesco in favore di _____, con contestuale nomina del soggetto da incaricare quale RPD come segnalato dalla _____ nella persona del Sig. _____, approvando altresì il presente schema di disciplinare regolante i servizi conferiti,

Tutto ciò premesso

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico in oggetto, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – DECORRENZA E SPECIFICAZIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico ha decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare e del decreto di designazione del DPO (RPD) ed è conferito per la durata di anni DUE.
2. L'incarico ha ad oggetto l'affidamento delle seguenti attività di consulenza e specialistica in materia di attuazione degli adempimenti e delle misure operative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGDP, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGDP, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art 35 del RGDP – Fornire parere sulla valutazione dell'impatto (DPIA) e sorvegliare svolgimento;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) formazione on site (presso gli uffici dell'ente) del personale;
 - g) identificazione degli interessati, delle banche dati e dei trattamenti svolti per la redazione del Registro dei Trattamenti (art 30 RGDP);
 - h) supportare il Titolare del trattamento nella rilevazione delle misure di sicurezza adottate e consulenza sulla loro eventuale corretta implementazione (Art 32 RGDP; Direttiva Agid 2/2017);
 - i) supportare il Titolare del trattamento nella redazione delle lettere di incarico per i Responsabili (art 28 Reg);
 - j) supportare il Titolare del trattamento nella redazione delle lettere di incarico per gli incaricati (art 29 Reg);
 - k) supportare il titolare del trattamento nella redazione delle informative per gli interessati e, se necessario, del relativo modulo di consenso (art 13 Reg);
3. Il _____ in premessa generalizzato si impegna ad assumere l'incarico di RPD esterno per il Comune di Sant'Angelo del Pesco , previa designazione da parte del Sindaco p.t. Lo stesso, in quanto professionista segnalato dall'affidatario dei servizi di cui sopra, sarà quindi designato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del comune di Sant'Angelo del Pesco (IS) per gli adempimenti e le funzioni previste dalla normativa e dalla prassi vigente. Più specificamente il designato RPD dovrà svolgere i compiti di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Il RPD si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e della prassi in materia.
5. Il RPD opererà in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti attribuiti; in particolare, non riceverà istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare - Sindaco o suo delegato - od al Responsabile/i del trattamento specificamente indicato/i. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD, o sottoposte alla sua attenzione, decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.
6. Gli Incaricati si impegnano, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.
7. Gli Incaricati si impegnano ad eseguire personalmente i compiti conferiti sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto della disciplina pertinente.

Art. 2 - INCOMPATIBILITA' E DELEGA A TERZI

1. L'affidatario nonché il designato RDP (DPO) dichiarano, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine i suddetti si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico. Fatta salva l'eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.
2. Agli incaricati, nel diverso ruolo ricoperto, non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dei compiti conferiti senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi

nelle forme di legge da parte del Comune.

ART. 3 - COMPENSI E SPESE

1. Il compenso per i servizi affidati conferito viene pattuito in complessivi Euro 2.440,00 comprensivi di IVA al 22% e oneri di legge).
2. L'importo suddetto è da intendersi quale importo pattuito dalle parti per tutta l'attività da svolgere come sopra descritta incluse le trasferte presso il comune di Sant'Angelo del Pesco; l'affidatario dei servizi, pertanto, dichiara di esserne a conoscenza e con la sottoscrizione del presente atto lo stesso ne fa espressa accettazione.
3. Ai fini della liquidazione del compenso, le parti concordano che il soggetto incaricato potrà procedere all'emissione della fattura in un'unica soluzione allo scadere dell'incarico ovvero all'emissione di una fattura di acconto pari ad un massimo del 50% del compenso complessivamente pattuito entro 30 giorni dalla stipulazione del presente disciplinare e di una fattura a saldo del restante 50% al termine delle attività affidate, previa verifica di regolare esecuzione da parte del Comune Committente.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si obbliga ad assicurare ogni forma di collaborazione necessaria a consentire l'espletamento dell'incarico e a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al medesimo.
2. Il Comune si impegna altresì a garantire che l'incaricato eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
3. Il Comune si impegna a non rimuovere o penalizzare l'incaricato in ragione e per l'adempimento dei propri compiti.
4. Il Comune si impegna, infine, a comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) al personale comunale, ai consiglieri comunali, al Garante per la protezione dei dati personali; detti dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Al presente disciplinare si applicano le disposizioni dettate dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. All'uopo l'affidatario si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla citata norma; in caso di inosservanza il presente contratto si risolverà di diritto. Al riguardo lo stesso richiede che il pagamento delle competenze spettanti venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato acceso presso la Banca _____ IBAN _____ attivo per le commesse pubbliche.

ART. 6 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente incarico sarà competente esclusivamente il giudice ordinario restando escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 7 - ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'affidatario nonché il designato RPD dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Sant'Angelo del Pesco nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. I Suddetti dichiarano altresì di essere consapevoli che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata

“Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D. Lvo n. 50/2016.

3. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS) pubblicato sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ART. 8 – RECESSO – RISOLUZIONE - PENALE

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di recedere per giusta causa in qualsiasi momento dall'incarico conferito, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a mesi tre, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal presente disciplinare.
2. L'accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarato dal soggetto incaricato successivamente alla stipulazione del presente atto comporterà la risoluzione automatica dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta; l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni nel termine indicato nella contestazione, non inferiore a 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Qualora entro il termine stabilito l'affidatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà la penale prevista, motivando adeguatamente in ordine al mancato accoglimento delle giustificazioni.
3. All'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 si farà altresì luogo allorquando siano accertati a carico del soggetto incaricato inadempimenti gravi e/o reiterati agli obblighi assunti in virtù dell'incarico assunto. Il Comune in tal caso, previa contestazione scritta, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta. Ai fini del presente comma, si intendono inadempienze gravi:
 - l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla qualifica e dalla funzione di RDP;
 - il mancato e reiterato aggiornamento tempestivo dei registri di trattamento dei dati;
 - la mancata erogazione al personale appositamente individuato degli interventi formativi prescritti per legge;
 - lo svolgimento dei doveri derivanti dal presente contratto senza la necessaria diligenza e perizia tecnica e giuridica, richiesta dalla peculiarità del servizio, che abbia comportato rilievi o sanzioni ad opera delle Autorità competenti al controllo;
 - la cessazione o la sostituzione del RDP.

ART.9 – DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'affidatario ed il designato RPD si impegnano al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'affidamento dei servizi affidati e si impegna ad accettare ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'affidatario, dai suoi collaboratori solo per l'attività conferita.

ART.11 - CONDIZIONI FINALI E RINVIO

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale di riferimento..
3. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.
4. La presente scrittura privata viene sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

PER IL COMUNE

IL SINDACO

PER ACCETTAZIONE

L'AFFIDATARIO

L'INCARICATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli sub 1), 2), 4), 5), 7) e 8).

Sant'Angelo del Pesco, Lì,

PER IL COMUNE

IL SINDACO

PER ACCETTAZIONE

L'AFFIDATARIO

L'INCARICATO

INDICAZIONI E PRECISAZIONI IN ORDINE AL ALCUNI DEI COMPITI DA ASSolverE

1. *Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e mappatura degli incarichi*

Previa acquisizione e consultazione della documentazione adottata dall'Ente in adempimento al previgente D.Lgs 196/2003 "Codice Privacy", l'indagine dovrà essere svolta in maniera accurata, per ciascun settore/area, sulla base di check list predisposte dal RPD incaricato; i responsabili di P.O. ed i responsabili dei singoli servizi, assicurando il supporto necessario, fornendo tutte le informazioni richieste, acquisendole a loro volta dai fornitori esterni, qualora non siano a disposizione dell'ente.

Le attività previste in questo paragrafo dovranno essere concluse presumibilmente **entro 30 giorni naturali** e consecutivi dal conferimento dell'incarico.

2. *Elaborazione del piano di adeguamento*

Il piano di adeguamento conterrà le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio e le tempistiche.

Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza che verranno messe all'attenzione del Titolare e che dovranno essere attivate per ridurre i rischi del trattamento ricomprenderanno: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Costituiranno altresì misure tecniche ed organizzative i sistemi di autenticazione; i sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); le misure antincendio; i sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

L'attività prevista nel presente paragrafo sarà presentata al responsabile del procedimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine di cui al punto precedente; entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi dovranno essere apportate, a cura dei Responsabili o dei Fornitori esterni, le eventuali modifiche ed integrazioni concordate, e consegnata la relazione definitiva.

3. *La formazione del personale*

Gli interventi formativi del personale dovranno prevedere una formazione di base, da impartire a tutti i dipendenti, e una formazione specialistica per i dipendenti che svolgono attività classificate a rischio più elevato. La formazione sarà programmata in modo da fare fronte alle carenze riscontrate nell'ambito della mappatura. Il calendario e le modalità di articolazione della formazione saranno concordati con il Titolare del trattamento o suo delegato, e/o, in caso di formazione riguardante specifici settori, con il responsabile competente.

4. *Predisposizione e tenuta del registro unico di dati personali e delle categorie di attività*

La predisposizione del registro dovrà essere curata non appena conclusa la fase di mappatura di cui al precedente n. 2

La tenuta e l'aggiornamento dei registri sarà curata dal RDP che provvederà tempestivamente in tal senso; con cadenza semestrale il registro sarà sottoposto al controllo ed alla vidimazione, al titolare del trattamento o suo delegato nonché ai responsabili dei servizi competenti.

5. *S. Adeguamento della modulistica e della contrattualistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove disposizioni*

La proposta di adeguamento della modulistica e contrattualistica in uso agli uffici, se non conforme alle nuove disposizioni, dovrà essere completata entro tre mesi dalla data di scadenza dei termini per la mappatura di cui al punto 2.

Con la stessa tempistica saranno altresì effettuate le seguenti attività di supporto:

- per l'elaborazione della modulistica interna ed esterna (informativa e consenso);
- per l'elaborazione nuovo regolamento per la protezione dei dati personali (in riferimento alla bozza proposta dall'ANCI);
- per l'elaborazione dei documenti di nomina dei soggetti delegati interni;
- per l'elaborazione dei documenti di nomina dei soggetti autorizzati al trattamento;
- per la revisione delle clausole contrattuali con i responsabili esterni del trattamento;
- per l'elaborazione del modello di esercizio dei diritti dell'interessato.

6. ***Istituzione del Registro delle violazioni della sicurezza (Data Breach) e presa in carico delle eventuali relative notificazioni/comunicazioni (Garante/Interessati);***

7. ***Valutazione di impatto sulla protezione dei dati***

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, su segnalazione del Responsabile del trattamento, prima di effettuare il trattamento, dovrà effettuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 35, RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.

Il Titolare si avvarrà della consulenza tecnica del RPD, il quale fornirà i seguenti elementi, entro 20 giorni dalla richiesta:

- descrizione del trattamento, valutazione della necessità e proporzionalità, individuazione delle migliori modalità di gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali che permettano di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di che trattasi.